

Direttiva
concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna
di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti
 (del 5 aprile 2011)

IL MEDICO CANTONALE

Considerato l'obbligo di regolare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per la terapia ambulatoriale di persone tossicodipendenti; richiamati gli articoli 1 e 7 del Regolamento sulle terapie sostitutive (in seguito: Regolamento); tenuto conto dell'Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 12 dicembre 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (in seguito: OStup-Swissmedic),

emana la seguente Direttiva:

Prescrizione

Art. 1 ¹Il Medico in possesso dell'autorizzazione speciale per il trattamento dei tossicomani con stupefacenti prescrive il farmaco sostitutivo ex art. 2 del Regolamento (ed ogni cambiamento) su ricetta usuale. La prescrizione vale al massimo 3 mesi.

²La competenza e la responsabilità per stabilire il dosaggio quotidiano del farmaco sostitutivo è del medico autorizzato.

³L'operatore sanitario che somministra il farmaco sostitutivo annota il dosaggio quotidiano del farmaco sostitutivo sull'apposita tabella messa a disposizione dal Farmacista cantonale. La tabella compilata è controfirmata dal medico e tenuta nella cartella medica.

⁴La prescrizione regolare di neurolettici, benzodiazepine, ansiolitici, ipnotici e altre sostanze psicotrope accanto al farmaco sostitutivo è riservata al medico responsabile della terapia sostitutiva. Le somministrazioni di tali farmaci è tollerabile se puntuale e prescritta su stretta indicazione medica e seguendo le regole dell'arte.

⁵Il Medico cantonale ha la facoltà d'intervenire per valutare l'appropriatezza delle prescrizioni.

Somministrazione

Art. 2 La somministrazione del farmaco sostitutivo avviene di regola in farmacia. La somministrazione nello studio medico, presso i Centri interdisciplinari di riferimento e presso i Centri residenziali per il trattamento di tossicodipendenti è ammessa nella fase iniziale e in situazioni complesse.

Consegna

Art. 3 ¹Una volta raggiunto l'equilibrio clinico (stabilità somatica e psicosociale) può essere consegnato alla persona tossicodipendente in farmacia una dose del farmaco sostitutivo corrispondente ad un periodo massimo di una settimana; è esclusa la consegna a utenti di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicomani.

²L'equilibrio clinico è definito dal medico prescrittore dopo valutazione congiunta con i contraenti ex art. 11 del Regolamento. All'avvio della terapia essi seguono il paziente a scadenze regolari.

³Il farmaco sostitutivo è consegnato nelle forme galeniche in commercio; ad eccezione delle forme iniettabili.

Ferie

Art. 4 ¹Il medico autorizzato assicura la continuità delle cure in caso di sua assenza per ferie o altre ragioni. Egli ne informa adeguatamente i suoi pazienti.

²Il paziente non può assentarsi per ferie fino al raggiungimento dell'equilibrio clinico.

³In seguito il paziente comunica in anticipo al proprio medico l'intenzione di assentarsi ed insieme assicurano la continuità della cura, avvalendosi dell'apposita Raccomandazione del Medico cantonale.

Trattamento di minori

Art. 5 L'avvio di un trattamento per pazienti di età inferiore ai 18 anni va preventivamente concordato con il Medico cantonale.

Registro cantonale pazienti

822.325

Art. 6 ¹Il Medico cantonale sottopone per verifica al medico autorizzato, 1 volta all'anno, l'elenco dei pazienti in sua cura sostitutiva.

²Il medico autorizzato segnala al Medico cantonale, entro 4 settimane dalla ricezione dell'elenco, ogni modifica rispetto alla situazione reale, o ne conferma l'esattezza.

Entrata in vigore

Art. 7 La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicata nel BU **2011**, 243.

¹ Entrata in vigore: 19 aprile 2011 - BU 2011, 243.